



---

### CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO

Con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020. La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità.

### CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Tutela residuale ai datori di lavoro del settore privato, compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Le Regioni e Province autonome, possono riconoscere - in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

### SOSPESI I TERMINI VERSAMENTI LAVORO DOMESTICO

Relativamente ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23 febbraio al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini. I pagamenti sono effettuati entro il 10 giugno 2020 se applicazione sanzioni e interessi.

### VIETATO LICENZIARE

Per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare per "giustificato motivo oggettivo".

### CONGEDO E INDENNITA' PER I GENITORI

Per i figli di età non superiore a 12 anni previsto uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, per genitori lavoratori dipendenti del settore privato e i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, con corresponsione di una indennità rispettivamente pari al 50 per cento della retribuzione e di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.



La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In alternativa, è possibile optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il libretto famiglia.

### **INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI**

È riconosciuta un'indennità una tantum pari a € 600 euro in favore:

- dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;**
- dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 23 febbraio 2020 hanno terminato la NASpl;
- degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

### **QUARANTENA E MALATTIA**

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, viene equiparato, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Vengono poi stabilite modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri sono posti a carico dello Stato.



---

#### ESTENSIONE PERMESSI L. 104/92

Il numero dei permessi ex art. 33 è incrementato di ulteriori 12 giorni per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

#### PREMIO PRESENZA PER I DIPENDENTI

A favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che - durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19 - continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 viene riconosciuto un bonus di 100 euro.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga - se possibile - con la retribuzione relativa al mese di aprile e, comunque, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.